



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

DECRETO N. 29/V DEL 13 OTTOBRE 2006.

- Oggetto: Modifica al Decreto N. 25/V del 14/09/2006 recante "Disciplina delle interruzioni tecniche dell'attività di pesca (Fermo Biologico 2006)"
- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTO il D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627;
- VISTE le Leggi Regionali 2 marzo 1956, n. 39, 7 marzo 1956, n. 37 e 5 luglio 1963, n.3;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999 che definisce disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) 1263/99 relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca ;
- VISTA la Legge Regionale 22 dicembre 1998, n. 34 recante " Nuove norme di attuazione del Fermo Biologico" ;
- VISTA la Legge Regionale 24 febbraio 2006, n. 1 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione" (Legge Finanziaria 2006);
- VISTA la Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 3 recante "Disposizioni in materia di pesca";
- VISTO il proprio Decreto N. 25/V del 14/09/2006 recante "Disciplina delle interruzioni tecniche dell'attività di pesca (Fermo Biologico 2006);



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

DECRETO N. 29/V
DEL 13 OTT, 2006

- RICHIAMATO** che all'art. 5, secondo comma, del citato Decreto N. 25/V del 14/09/2006, si dispone che " la pesca sportiva sarà esercitata secondo le vigenti disposizioni solo il sabato e la domenica durante il periodo del Fermo";
- RICHIAMATO** altresì che al terzo comma, del medesimo art. 5, del sopraddetto Decreto N. 25/V del 14/09/2006, si dispone che "Nel periodo di fermo non sono consentite gare di pesca sportiva da chiunque organizzate.";
- RITENUTO** che per un più razionale coordinamento fra pesca sportiva e pesca professionale e per una più efficace tutela delle risorse alleutiche demersali, durante il periodo del fermo, possa essere consentita tutti i giorni della settimana, secondo le vigenti disposizioni, la pesca sportiva da terra con l'utilizzo della sola lenza.
- Con le stesse limitazioni di cui sopra possono essere consentite le gare di pesca sportiva promosse dalle competenti Federazioni, Associazioni o Enti che abbiano ottenuto la specifica autorizzazione dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e dall'Ufficio Statale Marittimo competente per territorio.
- RITENUTO** altresì che, nei soli giorni del sabato e della domenica, la pesca sportiva e le gare di pesca possano essere consentite, con la sola lenza, anche da imbarcazioni;
- EVIDENZIATO** che, comunque, è sempre vietato l'utilizzo dei palamiti di fondo o semigalleggianti e della traina di fondo per tutto il periodo del fermo biologico;
- RITENUTO** per quanto sopra specificato, di dover eliminare il comma terzo dell'art. 5;
- SENTITO** il Comitato Tecnico Consultivo regionale per la pesca che, nella riunione del 13.10.2006, ha espresso parere favorevole alla sopraddetta modifica;
- RITENUTO** necessario procedere alla modifica di detto Decreto;

DECRETA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

DECRETO N. 29/V
DEL 13 OTT. 2006

ART. 1 nel proprio Decreto N. 25/V del 14/09/2006 recante "Disciplina delle interruzioni tecniche dell'attività di pesca (Fermo Biologico 2006)", l'art. 5, secondo comma, è modificato nel modo seguente:

"2 per un più razionale coordinamento fra pesca sportiva e pesca professionale e per una più efficace tutela delle risorse alieutiche demersali, durante il periodo del fermo, è consentita tutti i giorni della settimana, secondo le vigenti disposizioni, la pesca sportiva da terra con l'utilizzo della sola lenza.

Con le stesse limitazioni di cui sopra sono consentite le gare di pesca sportiva promosse dalle competenti Federazioni, Associazioni o Enti che abbiano ottenuto la specifica autorizzazione dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e dall'Ufficio Statale Marittimo competente per territorio.

Nei soli giorni del sabato e della domenica è consentita la pesca sportiva e le gare di pesca, con la sola lenza, anche da imbarcazioni.

E', comunque, sempre vietato l'utilizzo dei palamiti di fondo o semigalleggianti e della traina di fondo per tutto il periodo del fermo biologico.

ART. 2 il comma terzo dell'art. 5 è eliminato.

Il presente decreto è immediatamente esecutivo e sarà inviato per la pubblicazione nel Sito Internet e nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Cagliari, li' 13 OTT. 2006

L'Assessore

Ing. Ciccio Morittu